

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3.  
**Norme in materia di edilizia sociale.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
*promulga*

la seguente legge:Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità ed oggetto)*

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.
2. La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso:
  - a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
  - b) l'ordinamento degli enti operanti in materia;
  - c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.

Art. 2.

*(Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale)*

1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:
  - a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
  - b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia sociale;
  - c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:
  - a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
  - b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
  - c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
  - d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sociale.
5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:
  - a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
  - b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
  - c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale.

Capo II.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI  
LOCAZIONE

Art. 3.

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

*(Requisiti per l'assegnazione)*

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori due anni;

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:

- 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
- 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
- 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
- 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.

3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

**Art. 4.**

*(Nucleo richiedente)*

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

**Art. 5.**

*(Procedure per l'assegnazione degli alloggi)*

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali.

2. Ai fini dell'emissione dei bandi di concorso e dell'assegnazione degli alloggi, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'allegato A.

3. Il bando di concorso è emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

4. Il bando di concorso può prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni, anziani, invalidi, nuclei monogenitoriali con prole, per l'assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria.

5. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

6. La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria, come aggiornata ai sensi del comma 5.

7. In assenza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il comune può effettuare l'assegnazione attingendo dalle graduatorie formate su bandi di concorso emessi da altri comuni del medesimo ambito territoriale.

8. Se il comune non provvede all'emissione del bando di concorso entro i quattro anni dal precedente bando, l'aliquota massima di assegnazioni effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, è ridotta del 50 per cento fino all'emissione del nuovo bando di concorso.

9. La Giunta regionale con il regolamento del bando di concorso e della graduatoria, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le forme di pubblicità, con riferimento alle modalità ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l'informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all'estero;

b) i contenuti del bando di concorso, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, ai requisiti per la partecipazione, alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande;

c) le modalità di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti all'approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi.

10. L'emissione dei bandi di concorso e le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), con rimborso dei costi sostenuti.

Art. 6.

*(Verifica delle domande)*

1. Il comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione.

2. A tal fine il comune, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli altri enti locali, può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

3. Le domande corredate dalla documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando di concorso, alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7. La scadenza del termine fissato nel bando di concorso può essere prorogata di sessanta giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti.

Art. 7.

*(Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie)*

1. La graduatoria è formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l'ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC.

2. La Commissione verifica il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all'articolo 3, commi 1 e 2, ed attribuisce i punteggi di cui all'articolo 8, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.

3. La Commissione è composta da:

a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dalla Corte d'Appello;

b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), su proposta dei comuni dell'ambito territoriale;

c) un funzionario regionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

f) un rappresentante dell'ATC, nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di vicepresidente.

4. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede con propria determinazione alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonché dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti ed organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi della Commissione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, lettera c), da individuarsi da parte della struttura medesima.

5. La Commissione può regolarmente funzionare quando siano nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

6. Entro trenta giorni dalla nomina, il presidente convoca la Commissione. Se non provvede entro tale termine, alla convocazione provvede il vicepresidente.

7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di quattro dei componenti della Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

9. La segreteria della Commissione è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il segretario.

10. Ai componenti della Commissione è attribuito un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia sociale ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.

Art. 8.

*(Punteggi da attribuire ai richiedenti)*

1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:

a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili;

b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;

c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL);

d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare:

1.1) pavimenti;

1.2) pareti e soffitti;

1.3) infissi;

1.4) impianto elettrico;

1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

1.6) impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni:

2.1) accessi, scale e ascensore;

2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;

e) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio privo di servizio igienico completo o provvisto di servizio igienico esterno all'abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;

f) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni;

g) richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unità;

h) richiedenti con ISEE di entità inferiore, rispettivamente, al 30, al 50 ed al 70 per cento del limite di accesso;

i) richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio:

1) in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;

2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando di concorso;

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

- 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;
- 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;
- l) richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;
- m) richiedenti che contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso o che lo hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;
- n) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti invalidi con grado di invalidità almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, anche in relazione all'anzianità ed alla presenza di barriere architettoniche;
- o) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza;
- p) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa e stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato;
- q) nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone;
- r) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale;
- s) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;
- t) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.

Art. 9.

*(Accertamento dei requisiti)*

1. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
2. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, conducono le opportune verifiche presso gli uffici competenti, dandone comunicazione all'interessato.
3. In pendenza di tali accertamenti, i richiedenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria può essere modificata.

Art. 10.

*(Riserva)*

1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.
2. Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3.
3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
4. La Commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti.
5. In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.
6. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.

Art. 11.

*(Assegnazione alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco)*

1. Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i).
2. La Commissione di cui all'articolo 7 pone i richiedenti di cui al comma 1, in un'apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.
3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1, la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia sociale, i comuni informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in merito ai bandi di concorso emessi.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco, nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 10, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 12.

*(Ente competente alle assegnazioni)*

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale provvede il comune nel cui territorio gli alloggi sono situati.
2. Se il comune non provvede all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione dell'alloggio, per il tempo eccedente corrisponde all'ente gestore il corrispettivo delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali sostenute, nonché la quota minima di cui all'articolo 19, comma 5. Il termine di novanta giorni è elevato a centoventi giorni per i comuni ad alta tensione abitativa. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, individua le fattispecie per cui i corrispettivi a carico del comune non sono dovuti.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, definisce le modalità di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di scelta dell'alloggio, dell'eventuale rinuncia e di stipula della convenzione di locazione.
4. La convenzione di locazione ha durata quadriennale ed è tacitamente rinnovata al perdurare dei requisiti di permanenza.
5. In caso di impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può essere autorizzata, nei modi e nei casi individuati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia sociale dall'applicazione delle norme del presente capo.

Art. 13.

*(Successione nella domanda e nell'assegnazione)*

1. In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione, nell'ordine, il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla decisione del giudice od alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.
3. Se l'assegnatario, titolare della convenzione di locazione da almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella convenzione secondo l'ordine indicato al comma 1. Il subentrante, purchè risulti anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario.
4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l'ente gestore verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo richiedente.

Art. 14.

*(Cambi alloggio)*

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale, nonché di disagi abitativi di carattere sociale, è possibile ricorrere a:
  - a) programmi di mobilità dell'utenza predisposti dall'ente gestore;
  - b) cambi alloggio su richiesta dell'assegnatario;
  - c) cambi consensuali di alloggio tra assegnatari.
2. L'ente gestore può disporre la mobilità dell'utenza anche qualora venga meno l'esigenza per il nucleo di disporre di un alloggio privo di barriere architettoniche o per ragioni di tutela della civile convivenza.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento dei cambi alloggio da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, relativamente alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 ed anche con riferimento ad ipotesi di mobilità tra le province:
  - a) le modalità e le procedure di pubblicazione e di informazione all'utenza;
  - b) i limiti di effettuazione e di imposizione dei cambi alloggio e le relative conseguenze sull'applicazione del canone di locazione;
  - c) le forme di tutela per le categorie disagiate.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

Art. 15.

*(Esclusione dalla graduatoria)*

1. Il richiedente utilmente collocato in graduatoria è escluso dalla stessa se:
  - a) perde prima del provvedimento comunale di assegnazione uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) l'inserimento in graduatoria è stato ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
2. Il comune dispone l'esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di esclusione dalla graduatoria.

Art. 16.

*(Annullamento dell'assegnazione)*

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto se l'assegnatario:
  - a) perde prima della stipula della convenzione di locazione uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) rifiuta di stipulare la convenzione di locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo.
2. Il comune dispone l'annullamento dell'assegnazione che comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 7, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di annullamento dell'assegnazione.

Art. 17.

*(Decadenza)*

1. L'assegnatario decade dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della convenzione di locazione:
  - a) non occupa l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento;
  - b) perde uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), nei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;
  - c) trasferisce volontariamente altrove la residenza o abbandona volontariamente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore;
  - d) si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;
  - e) non produce, nonostante apposita diffida, la documentazione richiesta per il censimento di cui all'articolo 3, comma 5, salvo che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause.
2. Il comune, su segnalazione dell'ente gestore e previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera b), dispone la decadenza di cui al comma 1 che comporta la rescissione della convenzione di locazione.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di pronunciamento della decadenza.

Art. 18.

*(Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dell'ente gestore)*

1. La convenzione di locazione è rescissa se l'assegnatario:
  - a) cede, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi o ne muta la destinazione d'uso;
  - b) apporta modificazioni all'alloggio non autorizzate dall'ente gestore, ai locali accessori, agli impianti od apporta innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune o danneggia in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio, o ne impedisce l'utilizzazione prevista;
  - c) adotta comportamenti penalmente perseguibili, viola gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza contenute nelle regolamentazioni disciplinanti l'uso degli alloggi.
2. L'ente gestore, ai sensi dell'articolo 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dispone con proprio provvedimento:
  - a) l'ingresso nell'alloggio e l'esecuzione coattiva di interventi di messa in sicurezza, di messa a norma, di esecuzione di ordinanze amministrative o, comunque, necessari ad evitare o eliminare pericoli o danni a persone e cose, se l'assegnatario e gli altri occupanti l'alloggio non ne consentono l'esecuzione;

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

b) il rilascio dell'alloggio da parte di coloro che lo occupano senza titolo. Se necessario, l'ente gestore provvede, in via di autotutela, al recupero coattivo dell'alloggio occupato. Il provvedimento di rilascio costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

**Art. 19.**

*(Canone di locazione)*

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento.

2. Per ciascun alloggio è definito un canone base dato dal prodotto della superficie utile per il valore base. Il valore base è dato dal prodotto del costo base di costruzione per le variabili oggettive previste con il regolamento dei canoni di locazione, che il Consiglio regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il costo base di costruzione è stabilito dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste con il regolamento di cui al comma 2.

4. Il canone base è applicato in misura differenziata in ragione della situazione economica del nucleo, secondo le modalità ed i parametri stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.

5. La quota parte dei canoni di locazione annualmente incassati dall'ente gestore, eccedente i costi generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che non può comunque essere inferiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 38, comma 9, rimane nella disponibilità dell'ente gestore, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra l'ente proprietario e l'ente gestore, ed è destinata, di concerto con l'ente proprietario:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisto, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia sociale carenti di tali opere;

c) al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC.

6. La quota di cui al comma 5 rimane nella disponibilità dell'ente gestore ed il suo utilizzo, limitatamente alla finalità di cui al comma 5, lettera c), è subordinato ad autorizzazione da parte della Giunta regionale, previa dimostrazione dell'avvenuto versamento.

7. Il canone di locazione degli immobili, dei locali e degli spazi con destinazione diversa dall'uso abitativo è determinato dall'ente proprietario sulla base dei valori correnti di mercato.

**Art. 20.**

*(Fondo sociale)*

1. Permane nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non sono in grado di provvedere al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.

2. La Regione si fa carico annualmente della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento del fondo sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le categorie dei beneficiari, con riferimento all'ISEE del nucleo richiedente ed ai parametri indicativi del disagio socioeconomico;

b) le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale, con particolare riferimento alle procedure ed ai tempi di erogazione dei contributi.

**Art. 21**

*(Riserva di alloggi per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti)*

1. Al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità è prevista, previa regolamentazione da parte della Giunta regionale, una riserva di alloggi di edilizia sociale.

2. Le attribuzioni di tali alloggi, fino a una per scala, avverranno sulla base di specifici progetti presentati dagli enti locali o dalle ATC a favore di persone, nuclei o associazioni, individuati al di fuori dei criteri e delle graduatorie per l'accesso all'edilizia sociale, che mettano in atto con continuità azioni di accompagnamento sociale, custodia sociale e mediazione dei conflitti tra inquilini. Per le funzioni suindicate si potranno anche sviluppare programmi di servizio civile volontario e stipulare convenzioni con le università piemontesi, affidando alloggi di edilizia sociale a gruppi di studenti.



REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

3. La Regione trasferisce agli enti locali o alle ATC risorse, ripartendole in modo uguale rispetto al numero di alloggi destinati allo scopo, per finanziarie le iniziative di reclutamento, formazione, coordinamento e verifica dell'operato dei soggetti individuati a svolgere le funzioni suindicate, nonché l'abbattimento, fino all'eventuale azzeramento, dei canoni d'affitto e delle utenze loro praticati.

4. I progetti devono almeno prevedere:

- a) le modalità di reclutamento, selezione, coordinamento e verifica dei soggetti individuati a svolgere le funzioni suindicate, nonché la garanzia di una loro adeguata disponibilità di tempo;
- b) l'integrazione del progetto con le politiche di inclusione e coesione sociale del territorio;
- c) la revoca dell'attribuzione degli alloggi, nel caso in cui le funzioni previste non siano svolte con efficacia e continuità.

Art. 22.

*(Autogestioni)*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento delle autogestioni, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori e degli spazi comuni.

Art. 23.

*(Pagamenti spese condominiali)*

1. Al fine di garantire un corretto e più consapevole pagamento del consumo dell'acqua e delle spese di riscaldamento per tutti i residenti nelle case di edilizia sociale, ciascuna ATC predispose un piano di dotazione di strumenti idonei per la telelettura informatizzata ed elettronica nelle case di nuova realizzazione di edilizia sociale presenti sul territorio regionale. Tale disposizione si applica anche per le case di edilizia sociale già esistenti e facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ATC al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'attuare gli interventi di cui al comma 1, viene data priorità alle abitazioni in cui sono già stati installati i contatori per la telelettura.

Art. 24.

*(Alloggi in amministrazione condominiale)*

1. Gli enti gestori possono continuare od assumere l'amministrazione degli stabili ceduti integralmente o in qualsivoglia quota di proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, nel caso in cui l'ente gestore non assume l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi in stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

Art. 25.

*(Ospitalità)*

1. È consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità presso gli alloggi di edilizia sociale di persone non facenti parte del nucleo richiedente.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, disciplina l'istituto dell'ospitalità.

3. Al di fuori dei casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente del nucleo richiedente. Le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 26.

*(Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute)*

1. I comuni possono disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che, originariamente destinatari di regolare assegnazione temporanea nel frattempo scaduta, alla data di entrata in vigore della presente legge occupano un alloggio di edilizia sociale.

2. La regolarizzazione può avvenire a condizione che:

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

a) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso all'edilizia sociale di cui all'articolo 3, comma 1. Alla verifica dei requisiti provvede la Commissione di cui all'articolo 7;

b) gli occupanti non siano morosi nel pagamento all'ente gestore dei canoni di locazione, delle spese accessorie e delle quote di occupazione, o, se morosi, si impegnino al pagamento, anche in forma rateizzata.

Art. 27.

*(Sospensione e revisione delle decadenze in atto)*

1. I procedimenti di decadenza in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono sospesi sino all'adozione dei regolamenti attuativi della medesima.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti di decadenza conseguenti a:

a) cessione, in tutto o in parte, dell'alloggio a terzi;

b) trasferimento volontario della residenza o abbandono dell'alloggio;

c) uso dell'alloggio per scopi illeciti od immorali;

d) violazione grave e ripetuta del regolamento, comunque denominato, disciplinante l'uso degli alloggi;

e) morosità colpevole, salvo che l'assegnatario non si trovi al momento dell'entrata in vigore della presente legge nelle condizioni di morosità incolpevole, come definita con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

3. L'ente gestore provvede alla verifica, in capo agli assegnatari destinatari di provvedimento di decadenza sospeso ai sensi del comma 1, del possesso dei requisiti per la permanenza previsti dalla presente legge e dai regolamenti attuativi. In presenza di possesso dei requisiti il procedimento di decadenza viene definitivamente annullato; in caso contrario viene portato a termine con le procedure di cui all'articolo 17.

4. Gli assegnatari che fruiscano dell'annullamento del procedimento di decadenza sono comunque tenuti al pagamento delle morosità pregresse da loro eventualmente accumulate, in forma rateizzata e al netto degli interessi, delle spese legali e di ogni altro onere accessorio.

Capo III.

ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 28.

*(Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale)*

1. Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermate nella medesima natura giuridica e continuano ad esercitare le funzioni loro già attribuite, come integrate dai disposti della presente legge.

2. Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale, su richiesta di ogni singola ATC, può autorizzarne con deliberazione la trasformazione in ente pubblico economico, disciplinandone, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, i conseguenti aspetti organizzativi e contabili. Data la natura pubblica degli enti trasformati, l'accesso continua ad avvenire tramite concorso. Per i dipendenti delle ATC in servizio alla data della trasformazione, ove con questa sia previsto un diverso contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), il passaggio deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) garanzia della mobilità nel comparto pubblico senza limiti temporali, secondo un inquadramento contrattuale equivalente a quello posseduto al momento della trasformazione;

b) in caso di mobilità verso aziende costituite in forma societaria da enti pubblici, il passaggio deve garantire un livello contrattuale almeno uguale o livello analogo in caso sia previsto un diverso CCNL a quello in cui il dipendente risulta inquadrato al momento della mobilità.

4. L'ATC di Novara, il cui ambito di competenza si estende anche al territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, provvede all'apertura ed alla gestione di uno sportello con sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, al fine di garantire ai propri assegnatari residenti in tale provincia servizi di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia sociale.

5. Le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

6. I comuni ed i loro consorzi, oltre alle ATC, sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale.

7. Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di edilizia sociale di loro proprietà.

Art. 29.

*(Competenze delle ATC)*

1. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 28, comma 2, amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

2. Le ATC attuano inoltre interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:

a) l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti ed istituzioni;

b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;

c) la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati;

d) l'attuazione, al pari delle cooperative edilizie, dei loro consorzi e delle imprese private, degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.

3. Le ATC, anche al di fuori dell'ambito di competenza di cui all'articolo 28, comma 2, espletano i compiti che possono essere loro affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando il loro intervento sia richiesto da enti pubblici, soggetti privati od altra ATC comunque denominata.

Art. 30.

*(Statuto)*

1. Le ATC approvano lo statuto in conformità allo statuto tipo delle ATC, approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Sono confermati gli statuti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

*(Organi delle ATC)*

1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e, per la nomina, sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.

3. Il consiglio di amministrazione delle ATC è composto da:

a) cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

b) un membro nominato dalla provincia in cui ha sede l'ATC;

c) un membro nominato dal comune capoluogo della provincia in cui ha sede l'ATC.

4. Il consiglio di amministrazione dell'ATC di Novara, al fine di garantire la rappresentanza di entrambe le province su cui si estende il suo ambito di competenza, è composto da:

a) cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

b) un membro nominato dalla Provincia di Novara;

c) un membro nominato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

d) un membro nominato dal Comune di Novara;

e) un membro nominato dal Comune di Verbania.

5. La Giunta regionale nomina il presidente ed il vicepresidente tra i membri di cui ai commi 3 e 4, lettera a).

6. Il consiglio di amministrazione dell'ATC si intende regolarmente costituito quando siano nominati il presidente ed il vicepresidente.

7. I componenti del consiglio di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di edilizia sociale o con esperienza nell'amministrazione di aziende, pubbliche o private, o nella pubblica amministrazione.

8. La carica di presidente dell'ATC non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

9. Il collegio sindacale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 32.

*(Direttore generale)*

1. L'incarico di direttore generale dell'ATC è attribuito dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione che ha provveduto all'attribuzione dell'incarico.

3. Il direttore generale, nel rispetto delle direttive impartite dal presidente dell'ATC da cui dipende funzionalmente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'ATC.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio di amministrazione dell'ATC è richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del direttore generale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. Nel caso in cui l'ATC non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal direttore generale, in relazione alle sue competenze.

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

6. I soggetti di cui al comma 4 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7. Il direttore generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni, di cui al comma 4, unitamente al funzionario preposto.

**Art. 33.**

*(Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC)*

1. I presidenti e vicepresidenti delle ATC, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, con oneri previdenziali a carico delle stesse ATC. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

2. I componenti dei consigli di amministrazione delle ATC possono richiedere di usufruire dei permessi di cui ai commi 3 e 4, del d.lgs. 267/2000.

3. Gli oneri per i permessi di cui al comma 2 sono disciplinati ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 267/2000.

**Art. 34.**

*(Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC)*

1. Il trattamento economico del presidente, del vicepresidente, del direttore generale, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle ATC è stabilito dalla Giunta regionale.

**Art. 35.**

*(Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC)*

1. L'ordinamento delle strutture operative delle ATC è informato ai principi generali della normativa statale e regionale in materia di organizzazione degli uffici.

2. Al personale delle ATC si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

3. Per la ricongiunzione presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica dei periodi assicurativi del personale iscritto all'INPS, già dipendente del Consorzio fra gli Istituti Autonomi per la Casa Popolare della Regione Piemonte, disciolto con la legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali).

**Art. 36.**

*(Bilanci)*

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le ATC approvano il bilancio di previsione finanziario.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le ATC approvano il bilancio relativo all'esercizio precedente, costituito da conto consuntivo finanziario, stato patrimoniale e conto economico.

3. La Giunta regionale, con il regolamento dei bilanci delle ATC da approvare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la struttura e gli schemi dei bilanci di cui ai commi 1 e 2.

4. I bilanci di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla loro approvazione.

**Art. 37.**

*(Disavanzo di gestione)*

1. Se il conto consuntivo finanziario presenta un disavanzo di gestione, il consiglio di amministrazione dell'ATC presenta alla Giunta regionale, in allegato al bilancio stesso, un piano di recupero del disavanzo, con l'individuazione, anche su base pluriennale, delle risorse da destinare a tale scopo.

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 9, disciplina le procedure finalizzate all'approvazione del piano di recupero di cui al comma 1.

**Art. 38.**

*(Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i poteri di vigilanza e controllo sugli enti attuatori e gestori di edilizia sociale. A tal fine promuove iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti degli enti, finalizzate al conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione in attuazione delle leggi e dello Statuto.

2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della loro produttività, valendosi in particolare dei bilanci di cui all'articolo 36.

3. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale gli statuti delle ATC e la dotazione organica del personale, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo, nonché ogni disposizione regolamentare delle ATC in ordine alla quale la Regione impartisca appositi indirizzi.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

4. I collegi sindacali esercitano le funzioni di controllo generale sugli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.
5. I collegi sindacali attestano la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio.
6. I collegi sindacali relazionano ai rispettivi consigli di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all'attività di controllo espletata.
7. I collegi sindacali forniscono dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qualvolta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
8. È data facoltà alle ATC, compatibilmente con gli equilibri economici e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.
9. La Giunta regionale, con il regolamento dei controlli sulle ATC da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei controlli di competenza della Regione previsti dal presente articolo.

Art. 39.

*(Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale)*

1. I programmi di intervento di edilizia sociale attuati dai comuni e dalle ATC sono sottoposti a verifiche da parte dei rispettivi uffici tecnici, che provvedono a svolgere l'istruttoria preliminare contenente parere finale su:
  - a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di nuova costruzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati in regime di edilizia sociale;
  - b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sociale ammessi a finanziamento regionale, rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici e applicazioni delle maggiorazioni dei massimali di costo ammesse dalla Giunta regionale;
  - c) richieste alla Regione di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili e di integrazione finanziaria;
  - d) atti di gestione concernenti l'esecuzione delle opere.
2. La Giunta regionale, con il regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per l'esame e l'attuazione dei programmi di intervento.

Art. 40.

*(Controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi)*

1. Compete alla Giunta regionale il controllo sull'attuazione dei programmi costruttivi finanziati. A tal fine sono disposti controlli e verifiche.
2. Spetta alla Giunta regionale autorizzare eventuali superamenti dei massimali di costo degli interventi di edilizia sociale determinati sulla base della normativa statale vigente, nonché deliberare in merito ad eventuali integrazioni di finanziamento richieste dagli enti attuatori.
3. La nomina dei collaudatori degli interventi di edilizia sociale, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, è effettuata dagli enti gestori, in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 41.

*(Potere sostitutivo della Regione)*

1. Se le ATC non adottano atti o provvedimenti obbligatori per legge o, comunque, provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'ente o ne ritardano l'adozione, la Giunta regionale fissa un termine per adempiervi, trascorso inutilmente il quale, adotta direttamente tali atti o provvedimenti.

Art. 42.

*(Scioglimento degli organi di amministrazione)*

1. In caso di accertate violazioni di legge, di statuti, di regolamenti, nonché di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta regionale, previa informazione alla competente commissione consiliare, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione delle ATC.
2. Con la delibera di scioglimento sono nominati, per la provvisoria gestione dell'ATC, uno o più commissari scelti fra dirigenti della pubblica amministrazione.
3. Entro i centottanta giorni successivi alla delibera di scioglimento, salvo quanto disposto al comma 4, il Consiglio e la Giunta regionale, nelle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ATC.
4. A giudizio della Giunta regionale si prescinde dal termine indicato nel comma 3 ove i fatti che hanno determinato lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ATC richiedano, per la loro ricostituzione, un tempo superiore a sei mesi.

Art. 43.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

*(Disposizioni in materia di responsabilità)*

1. Per gli organi di amministrazione ed il personale delle ATC si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Il diritto di esercizio all'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e dei dipendenti delle ATC è personale e non si estende agli eredi.

Art. 44.

*(Commissione utenza)*

1. Presso ciascuna ATC è costituita una commissione utenza, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari.
2. La commissione utenza dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione ed è costituita da:
  - a) il presidente dell'ATC, con facoltà di delega al vicepresidente dell'ATC o ad altro membro del consiglio di amministrazione;
  - b) il direttore generale dell'ATC, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ATC;
  - c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative in ambito provinciale, fatta eccezione per la commissione utenza istituita presso l'ATC di Novara, per la quale i tre rappresentanti degli assegnatari sono individuati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.
3. La commissione utenza favorisce l'informazione, il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti e garantisce la rappresentanza degli assegnatari nella gestione del patrimonio di edilizia sociale.
4. L'ATC stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento della commissione utenza.
5. La partecipazione alle sedute della commissione utenza non dà diritto a compensi, nè a rimborso delle spese.

Capo IV.

ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 45.

*(Piano di vendita)*

1. La Giunta regionale formula, su proposta degli enti proprietari, un piano di vendita finalizzato a rendere alienabili gli alloggi di edilizia sociale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
2. Gli enti proprietari, d'intesa con gli enti gestori del patrimonio, predispongono le proposte di vendita al fine di favorire l'accesso alla proprietà degli assegnatari aventi titolo che ne manifestano la propensione e di consentire lo sviluppo e la razionalizzazione del patrimonio di edilizia sociale.
3. Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno trenta anni.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con il regolamento dell'alienazione degli alloggi di edilizia sociale da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di presentazione ed i contenuti delle proposte di vendita.
5. In fase di prima applicazione, le proposte di vendita da parte degli enti proprietari devono pervenire alla Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al comma 4.
6. Il piano di vendita è aggiornato annualmente, sulla base delle proposte pervenute alla Regione dagli enti proprietari entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 46.

*(Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale)*

1. La Giunta regionale dà mandato alle ATC di utilizzare fino al 20 per cento dei fondi trasferiti per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia sociale con la formula del mutuo sociale o del riscatto. Tali alloggi verranno costruiti principalmente nei capoluoghi di provincia su terreni di proprietà della regione, delle pubbliche amministrazioni o del demanio dello Stato, e saranno messi in vendita con la forma, per l'acquirente, del mutuo sociale a rate fisse senza interessi applicati alle rateizzazioni. La priorità di vendita è assegnata a favore delle famiglie più deboli, che acquireranno la proprietà dell'immobile all'estinzione del mutuo sociale. La rata di riscatto del mutuo sociale non potrà superare il 25 per cento del reddito del nucleo familiare assegnatario.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento prevede priorità di assegnazione, reddito massimo per poter accedere a tale beneficio, soggetti beneficiari, modalità di progettazione e costruzione.

Art. 47.

*(Requisiti per l'acquisto)*

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia sociale i legittimi titolari da almeno cinque anni di una convenzione di locazione e gli altri componenti del nucleo richiedente, purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto di acquisto.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

2. In caso di acquisto da parte di altro componente del nucleo, è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
3. Non hanno diritto all'acquisto i titolari di sistemazioni provvisorie disposte ai sensi dell'articolo 10, comma 5.
4. Gli assegnatari ed i componenti del loro nucleo che non intendono acquistare l'alloggio rimangono locatari del medesimo.
5. Gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto, favorendo altresì la mobilità consensuale degli assegnatari verso gli alloggi inseriti nel piano di vendita.

Art. 48.

*(Determinazione del prezzo di vendita)*

1. Il prezzo di vendita di ciascun alloggio è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a centocinquanta alla sua rendita catastale rivalutata.
2. Al prezzo determinato ai sensi del comma 1 si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di vetustà dell'alloggio superiore al trentesimo anno dalla data di ultimazione della costruzione o da quella di integrale risanamento, fino ad un massimo del 15 per cento.
3. Al prezzo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 si applica un ulteriore sconto del 5 per cento qualora chi acquista l'alloggio ne sia assegnatario da almeno dieci anni.
4. In caso di effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento o di ristrutturazione di alloggi già inseriti nel piano di vendita, il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato dei costi sostenuti per tali interventi.
5. Il prezzo di vendita può essere corrisposto:
  - a) in unica soluzione all'atto di acquisto, con una riduzione pari al 5 per cento del prezzo di vendita determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4;
  - b) con pagamento all'atto di acquisto di una quota non inferiore al 50 per cento del prezzo di vendita e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, ad un interesse pari al tasso legale e previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte dilazionata del prezzo.

Art. 49.

*(Limiti al trasferimento di proprietà)*

1. La proprietà degli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non può essere trasferita per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. È possibile derogare a tale periodo, previa autorizzazione della Giunta regionale, per accertati gravi motivi lavorativi o di salute che rendono necessario il trasferimento della residenza o in caso di decesso dell'acquirente. Il periodo di dieci anni è comunque dimezzato nel caso in cui il proprietario abbia superato i settanta anni di età, abbia in corso un mutuo che incida per almeno il 40 per cento del suo reddito e trasferisca la sua residenza al di fuori del territorio regionale.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di vendita dell'alloggio da parte dei soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, le ATC possono esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto, ad un prezzo pari a quello di vendita incrementato di un interesse pari al tasso legale.
3. Il diritto di prelazione di cui al comma 2 si estingue se l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della presente legge versa all'ATC un importo pari al 10 per cento del prezzo di cui al comma 2.

Art. 50.

*(Alienazione unità ad uso non abitativo)*

1. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo comprese in edifici destinati ad edilizia sociale.
2. L'alienazione delle unità immobiliari di cui al comma 1, è effettuata a prezzo di mercato, sulla base di perizia asseverata richiesta dall'ente proprietario.
3. Possono prioritariamente acquistare le unità immobiliari di cui al comma 1 i loro locatari; se questi non esercitano la prelazione loro riconosciuta nei termini indicati dall'ente proprietario o le unità sono prive di locatario, l'alienazione può essere effettuata a chiunque ne faccia richiesta, a seguito di bando pubblico e con offerte a rialzo, assumendo a base il prezzo individuato ai sensi del comma 2.
4. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari di cui al comma 1 è corrisposto in unica soluzione.

Art. 51.

*(Gestione e reimpiego dei proventi)*

1. I proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia sociale e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo 49, comma 3, nonché una quota pari al 50 per cento dei proventi dell'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo operate ai sensi dell'articolo 50, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

alla realizzazione di programmi finalizzati alla manutenzione ed all'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale.

2. Un'aliquota massima del 20 per cento dei proventi di cui al comma 1, derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento del disavanzo di cui all'articolo 37.

3. La quota di proventi derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, può essere destinata, oltre che al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, anche alla realizzazione od all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.

4. Il reinvestimento dei proventi delle alienazioni operate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, facenti capo a diritti precedentemente maturati ai sensi dell'articolo 52, comma 2, è disciplinato dal presente articolo.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 45, comma 4, sono definite le fattispecie e le modalità di reinvestimento dei proventi di cui al presente articolo, nonché le modalità di comunicazione alla Regione delle somme introitate e degli utilizzi previsti.

Art. 52.

*(Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati)*

1. E' data facoltà agli enti proprietari, fino alla formulazione di proposta di vendita ai sensi della presente legge, di procedere all'alienazione degli alloggi inseriti in piani di vendita approvati dalla Regione ai sensi della l. 560/1993 alle condizioni dalla stessa previste.

2. È fatto salvo il diritto all'acquisto, alle condizioni previste dalle previgenti normative, da parte di coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ricevuto da parte dell'ente proprietario comunicazione della possibilità di acquistare l'alloggio, con indicazione del relativo prezzo di cessione, e hanno aderito o aderiscono nei termini ivi indicati.

Art. 53.

*(Alienazione alloggi non assegnabili)*

1. In caso di comprovata impossibilità di addivenire all'assegnazione degli alloggi, gli enti proprietari possono procedere, previa autorizzazione della Giunta regionale, alla loro alienazione sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. I limiti, le modalità e il prezzo di alienazione degli alloggi di cui al comma 1, sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 45, comma 4.

3. In conseguenza dell'alienazione degli alloggi di cui al comma 1, gli enti proprietari provvedono a restituire alla Regione, nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 45, comma 4, le somme ottenute per l'acquisto, l'edificazione, il recupero e la manutenzione.

4. Le somme restituite dagli enti proprietari, ai sensi del comma 3, sono utilizzate dalla Regione ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio di edilizia sociale.

Capo V.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54.

*(Norme transitorie)*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al capo II, limitatamente alle parti per le quali è prevista l'adozione di regolamenti attuativi, decorre dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti medesimi.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, sono fatte salve le autorizzazioni all'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina inerente all'edilizia sociale concesse ai sensi della previgente normativa.

3. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale attualmente operanti restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le aliquote massime di assegnazioni su riserva, di cui all'articolo 10, si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge i comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie, per far fronte a casi di emergenza abitativa, un'aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua; i comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

5. L'utilizzo delle somme di cui all'articolo 7 dell'accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte del 19 aprile 2001 per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di



REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, fino all'esaurimento delle medesime.

6. L'applicazione degli articoli 31 e 32 della presente legge decorre dalla legislatura regionale successiva all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le norme di cui all'articolo 36 della presente legge si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del regolamento di cui all'articolo 38, comma 9.

8. Le commissioni tecnico-consultive operanti presso le ATC, nominate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 55.

*(Adempimenti)*

1. Gli enti proprietari e gestori di patrimonio di edilizia sociale, nonché gli organismi presso gli stessi operanti, forniscono alla Regione, a seguito di specifica richiesta, informazioni, atti e documenti prodotti nella materia disciplinata dalla presente legge.

Art. 56.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di risposta al fabbisogno abitativo per le fasce di popolazione a basso reddito e di gestione del patrimonio di edilizia sociale.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la domanda abitativa è stata soddisfatta in rapporto alle risorse disponibili e quale è stata la distribuzione sul territorio e per fasce sociali degli alloggi assegnati;

b) qual è stato lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 5, 10 e 11;

c) qual è stato l'andamento gestionale e contabile delle ATC e quali conseguenze ha prodotto l'eventuale trasformazione della loro natura giuridica;

d) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima contengono inoltre le seguenti informazioni:

a) una descrizione di come è mutato il patrimonio di edilizia sociale in termini di alienazione degli alloggi, di incremento, di mantenimento e di recupero;

b) in che modo ed in quale misura le politiche abitative di edilizia sociale hanno determinato un miglioramento del diritto all'abitazione di cui all'articolo 10 dello Statuto;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli assegnatari riguardo le modalità e le condizioni di accesso all'edilizia sociale e la gestione degli immobili.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 57.

Capo VI.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 57.

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 20 e 56, stimati per il biennio 2010-2011 in euro 8.073.000,00 per ciascuno anno, in termini di competenza, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DB08201 del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo VII.

ABROGAZIONI

Art. 58.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65);

b) legge regionale 15 aprile 1994, n. 8 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 11 recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata);

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

c) legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

d) legge regionale 29 luglio 1996, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 'Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica');

e) legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

f) legge regionale 3 settembre 2001, n. 22 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte);

g) legge regionale 7 agosto 2006, n. 28 (Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 'Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65');

h) l'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie).

2. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) e restano soppresse le parole "Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)" nell'allegato C alla l.r. 7/2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2010

Mercedes Bresso

Allegato A.

Ambiti territoriali (art. 5)

Ambito territoriale n. 1 - Comuni di:

Torino

Ambito territoriale n. 2 - Comuni di:

Collegno, Grugliasco

Ambito territoriale n. 3 - Comuni di:

Rivoli, Rosta, Villarbasse

Ambito territoriale n. 4 - Comuni di:

Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale

Ambito territoriale n. 5 - Comuni di:

Barbania, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Ciriè, Fiano, Front Canavese, Grosso, Levone, Mathi, Nole, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese, Villanova Canavese

Ambito territoriale n. 6 - Comuni di:

Leini, Lombardore, San Benigno Canavese, Settimo Torinese, Volpiano

Ambito territoriale n. 7 - Comuni di:

Castiglione Torinese, Cinzano, Gassino Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Sciolze.

Ambito territoriale n. 8 - Comuni di:

Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino d'Asti, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva Presso Chieri, Santena.

Ambito territoriale n. 9 - Comuni di:

Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone.

Ambito territoriale n. 10 - Comuni di:

La Loggia, Moncalieri, Trofarello.

Ambito territoriale n. 11 - Comuni di:

Candiolo, Nichelino, None, Vinovo.

Ambito territoriale n. 12 - Comuni di:

Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera.

Ambito territoriale n. 13 - Comuni di:

Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.

Ambito territoriale n. 14 - Comuni di:

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Ambito territoriale n. 15 - Comuni di:

Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantaira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Viù.

Ambito territoriale n. 16 - Comuni di:

Alpette, Bosconero, Busano, Canischio, Ceresole Reale, Ciconio, Cuornè, Favria, Feletto, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Locana, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Ronco Canavese, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana.

Ambito territoriale n. 17 - Comuni di:

Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Foglizzo, Fontanetto Po, Lamporo, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano da Po, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia.

Ambito territoriale n. 18 - Comuni di:

Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Brosso, Burolo, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Cintano, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Cossano Canavese, Fiorano Canavese, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Loranze, Lugnacco, Maglione, Meugliano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Piverone, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Vestignè, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.

Ambito territoriale n. 19 - Comuni di:

Barone Canavese, Caluso, Candia Canavese, Cucelio, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Perosa Canavese, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Strambino, Vialfrè, Villareggia, Vische.

Ambito territoriale n. 20 - Comuni di:

Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.

Ambito territoriale n. 21 - Comuni di:

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.

Ambito territoriale n. 22 - Comuni di:

Airasca, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Scalenghe, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Villafranca Piemonte, Vigone, Virle Piemonte.

Ambito territoriale n. 23 - Comuni di:

Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Costanzana, Desana, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Lignana, Motta dè Conti, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Sali Vercellese, San Giacomo Vercellese, Stroppiana, Tricerro, Vercelli, Villarboit, Villata, Vinzaglio.

Ambito territoriale n. 24 - Comuni di:

Alice Castello, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Cigliano, Crova, Giffenga, Livorno Ferraris, Moncrivello, Salasco, San Germano Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese.

Ambito territoriale n. 25 - Comuni di:

Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubierna, Zumaglia.

Ambito territoriale n. 26 - Comuni di:

Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, Quaregna, Roasio, Selve Marcone, Soprana, Strona, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Vigliano Biellese, Villa del Bosco.

Ambito territoriale n. 27 - Comuni di:

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

Ailoche, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Pray, Quaronna, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

Ambito territoriale n. 28 - Comuni di:

Gattinara, Ghemme, Grignasco, Lozzolo, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Serravalle Sesia, Sizzano, Sostegno.

Ambito territoriale n. 29 - Comuni di:

Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Novara, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiato, Tornaco, Vespolate, Vicolungo.

Ambito territoriale n. 30 - Comuni di:

Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate.

Ambito territoriale n. 31 - Comuni di:

Arona, Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Comignago, Divignano, Dormelletto, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Varallo Pombia.

Ambito territoriale n. 32 - Comuni di:

Agrate Conturbia, Barengo, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Gozzano, Invorio, Maggiora, Momo, Pogno, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno.

Ambito territoriale n. 33 - Comuni di:

Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Colazza, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miazzina, Nebbiuno, Oggebbio, Pisano, Premeno, San Bernardino Verano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone.

Ambito territoriale n. 34 - Comuni di:

Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

Ambito territoriale n. 35 - Comuni di:

Ameno, Armeno, Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, San Maurizio d'Opaglio, Valstrona.

Ambito territoriale n. 36 - Comuni di:

Beinette, Castelletto Stura, Centallo, Cuneo, Margarita, Montanera, Morozzo, Tarantasca.

Ambito territoriale n. 37 - Comuni di:

Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppa, Valgrana, Vignolo, Villar San Costanzo.

Ambito territoriale n. 38 - Comuni di:

Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Boves, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio.

Ambito territoriale n. 39 - Comuni di:

Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

Ambito territoriale n. 40 - Comuni di:

Bene Vagienna, Cervere, Fossano, Genola, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità.

Ambito territoriale n. 41 - Comuni di:

Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassino, Gambasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo.

Ambito territoriale n. 42 - Comuni di:

Bra, Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.

Ambito territoriale n. 43 - Comuni di:

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerreto Langhe, Cissone, Cornegliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monte Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Giorgio Scarampi, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba.

Ambito territoriale n. 44 - Comuni di:

Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Roburent, Rocca dè Baldi, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Somano, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Ambito territoriale n. 45 - Comuni di:

Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola.

Ambito territoriale n. 46 - Comuni di:

Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Calliano, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Isola d'Asti, Mareto, Monale, Mongardino, Montafia, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Penango, Piea, Piovà Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Valfenera, Viale d'Asti, Viarigi, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti.

Ambito territoriale n. 47 - Comuni di:

Agliano Terme, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d'Asti, Vinchio.

Ambito territoriale n. 48 - Comuni di:

Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cuccaro Monferrato, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Fubine, Gamalero, Lu, Masio, Montecastello, Oviglio, Pietra Marazzi, Piovera, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Sezzadio, Solero.

Ambito territoriale n. 49 - Comuni di:

Bassignana, Pecetto di Valenza, San Salvatore Monferrato, Valenza.

Ambito territoriale n. 50 - Comuni di:

Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Ambito territoriale n. 51 - Comuni di:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Bosio, Cabella Ligure, Carrosio, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carrega Ligure, Cassano Spinola, Fraconalto, Francavilla Bisio, Fresonara, Gavazzana, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Voltaggio.

Ambito territoriale n. 52 - Comuni di:

Belforte Monferrato, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Ovada, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

Ambito territoriale n. 53 - Comuni di:

Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone.

Ambito territoriale n. 54 - Comuni di:

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghella, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

**LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge n. 313

*Testo unico delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata*

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 luglio 2006.

- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 20 luglio 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 maggio 2008 con relazione di Alessandro Bizjak.

- Approvato in Aula il 9 febbraio 2010, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 34 voti favorevoli, 7 astenuti e 1 non votante.

**NOTE**

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

- Il testo dell'articolo 10 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 10 (Diritto all'abitazione e tutela del consumatore)

1. La Regione riconosce e promuove il diritto all'abitazione.

2. La Regione, nel tutelare il consumatore, promuove la pluralità dell'offerta, la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti e favorisce lo sviluppo di associazioni tra i consumatori.”.

**Note all'articolo 2**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 7 del d.l. 629/1979, convertito, con modificazioni, dalla l. 25/1980, è il seguente:

“Art. 7.

Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di alloggi liberi già costruiti o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 settembre 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, in essa compresi gli importi già distribuiti ai sensi dell'art. 8 del D.L. 17 ottobre 1979, n. 505, da ripartirsi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 3, lettera b), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla L. 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa, ovvero può provvedere mediante acquisizione e risanamento di immobili degradati, qualora i lavori necessari possono essere ultimati entro il 31 dicembre 1980.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Entro il 31 gennaio 1980, i proprietari che intendono vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:

a) prezzo;

b) ubicazione e caratteristica dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;

c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. Nel caso in cui al secondo comma dell'art. 16 della legge citata, il proprietario indica la categoria catastale in base ai criteri specificati nello stesso comma.

I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al quinto comma, provvedono con deliberazione del consiglio comunale, su motivata relazione dei propri organi tecnici, che fa stato, per quanto riguarda la congruità, anche in sede di controllo.

Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, gli stessi possono destinare i fondi disponibili alla costruzione di nuovi alloggi o al risanamento di alloggi degradati con i criteri di cui al nono e decimo comma dell'art. 8 della presente legge.

L'assegnazione degli alloggi acquisiti ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, nonché, in subordine, dei soggetti occupanti alloggi di

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

servizio in proprietà dell'amministrazione o di aziende autonome dello Stato, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento amministrativo di rilascio, sempre che:

1) il provvedimento di rilascio non sia stato ancora eseguito, ovvero sia stato eseguito dopo il 1° gennaio 1979, qualora gli interessati si trovino ancora in ricoveri provvisori a carico di enti pubblici;

2) gli interessati non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

3) gli interessati abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire 8 milioni, calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della L. 5 agosto 1979, n. 457;

4) gli interessati non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonché il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'art. 22 della L. 8 agosto 1977, n. 513.

Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà, la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente la proprietà dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente per territorio. I relativi contratti di cessione usufruiscono del beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dai diritti catastali: gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canone per gli alloggi come sopra locati si applica l'art. 25 della L. 8 agosto 1977, n. 513.”.

- Il testo dell'articolo 8 del d.l. 629/1979, convertito, con modificazioni, dalla l. 25/1980, è il seguente:  
“Art. 8.

Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al D.Lgs.Lgt. 6 settembre 1917, n. 1451.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare, anche mediante l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, nonché l'acquisizione delle aree e le relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, quarto comma, del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, una comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.

I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Se l'area occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle relative opere di urbanizzazione non è stata già acquisita dal comune, ovvero, pur essendo nella sua disponibilità, ha una destinazione urbanistica diversa da quella edificatoria, ovvero non è inclusa nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma costruttivo e che equivale, comunque, a variante degli strumenti urbanistici, si applica l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Con deliberazione del CIPE, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per l'erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché la tipologia delle costruzioni.



REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

Nell'individuazione dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.”.

- Il testo dell'articolo 2 del d.l. 9/1982, convertito, con modificazioni, dalla l. 94/1982, è il seguente:

“Art. 2.

Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona purché in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare.

Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.

Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della L. 8 agosto 1977, n. 513.

All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.

Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.

La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa.

Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.

Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 1.400 miliardi previsto per il biennio 1982-83. Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalità previste da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire 440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al decimo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 30 miliardi per l'anno 1982.

Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.

Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25.”.

- Il testo dell'articolo 4 del d.l. 12/1985, convertito, con modificazioni, dalla l. 118/1985, è il seguente:

“Art. 4. (Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni)

1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo.

2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE  
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010

3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in misura non superiore al venti per cento.

9. Agli acquisti di cui al precedente comma 1 è riservato l'importo massimo di lire 800 miliardi ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire 800 miliardi, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate nei commi precedenti. Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.

10 bis. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10.

10 ter. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi. A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10, i comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

11. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante la disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637.

12. (abrogato)

13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a) punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457 come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.

14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14.

16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 5 del d.l. 708/1986, convertito, con modificazioni, dalla l. 899/1986, è il seguente:

“Art. 5.

1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati a uso abitativo;

b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.

3. I comuni di cui la comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.

5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

6. È consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

8. (abrogato)

9. (abrogato)

10. Le assegnazioni delle unità immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2 e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario.

11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, numero 457.

12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi. Per tali adempimenti il comitato esecutivo è integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.

14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalità indicate nel comma 1.

15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del comma 1, è effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il C.E.R. accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonché con quello di cui all'articolo 4, comma 9 del citato decreto-legge.

15 bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficoltà abitative nel mercato dell'affitto.

16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera a) del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451. I mutui sono garantiti dallo Stato.

17. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria» e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento «Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73».

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 4 del d.p.r. 223/1989, è il seguente:

“Art. 4. (Famiglia anagrafica)

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”.

**Note all'articolo 18**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 21 ter della l. 241/1990 è il seguente:

“Art. 21 ter. (Esecutorietà)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 474 del c.p.c. è il seguente:

“Art. 474. (Titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.”.

**Note all'articolo 33**

- Il testo dell'articolo 79 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 79. (Permessi e licenze)

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 80 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 80. (Oneri per permessi retribuiti)

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67."

**Nota all'articolo 35**

- Il testo dell'articolo 2 della l. 29/1979 è il seguente:  
"Art. 2.

In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulta iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali."

**Note all'articolo 54**

- Il testo dell'articolo 7 dell'accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte del 19 aprile 2001 è il seguente:

"Art. 7 (Giacenze rientri art. 25 legge n. 513 del 1977)

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L. 106.411.012.475 (centoseimiliardiquattrocentoundicimilionidodicimilaquattrocentosettantacinque) pari a Euro 54.956.701,53 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 dalle ATC territorialmente competenti è attribuita alla Regione Piemonte ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000."

- Il testo dell'articolo 63 del d.lgs. 112/1998 è il seguente:

"Art. 63. (Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni)

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo."

**Nota all'articolo 56**

- Il testo dell'articolo 10 dello Statuto della Regione Piemonte è riportato in nota all'articolo 1.

**Note all'articolo 57**

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

"Art. 8. (Legge finanziaria)

**REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE**  
**SUPPLEMENTO N. 1 DEL 18/02/2010 AL BOLLETTINO N. 7 DEL 18/02/2010**

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

***Nota all'articolo 58***

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 1 bis della l.r. 6/2000 è il seguente:

“Art. 1 bis. (Criteri di accesso)

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l'accesso ai contributi per il sostegno alla locazione, di cui all'articolo 11 della L. n. 431/1998, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), e per la ripartizione delle relative risorse, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.

2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte delle risorse regionali integrative del fondo per il sostegno alla locazione da destinare ad azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi.”.

*Denominazione della unità previsionale di base (UPB)  
citata nella legge.*

DB08201 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Disciplina vigilanza in materia di edilizia sociale Titolo I: spese correnti)